



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2;
- VISTA la Legge 22.02.1994, n. 146;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357/97 e s.m.i.;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 con il quale viene approvato il funzionigramma del dipartimento dell'Ambiente;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;
- VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11.3.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota prot. n.12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n.48 del 26.2.2015;
- VISTA la nota acquisita al prot. ARTA n°46694 del 05/11/2013, con cui la Ditta C.I.M.A. s.r.l. ha richiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per il progetto relativo al rinnovo dell'autorizzazione per la prosecuzione dell'esercizio della cava di calcare-marmo denominata "Stallone 1" sita in loc. Stallone del Comune di Villafrati;
- VISTI gli elaborati presentati anche in formato elettronico su cd e la documentazione allegati alla suddetta istanza così di seguito elencati:
- relazione geomineraria;
  - elaborati grafici:
    - tav. 1 - configurazione iniziale 1:1000
    - tav. 2 – configurazione iniziale 1: 500
    - tav. 3 – 1^ configurazione Intermedia 1:500
    - tav. 4 – 2^ conf. Intermedia 1:500
    - tav. 4 – 3^ conf. Intermedia 1:500
    - tav. 6 – conf. Finale 1: 500
    - tav. 7 – conf. Finale precedente 1:500
    - tav. 8 – conf. Attuale e finale 1:500
- VISTA l'istanza acquisita al prot. ARTA n. 52515 del 05/12/2013, con cui la Ditta C.I.M.A. s.r.l. trasmetteva i seguenti elaborati:
- relazione geologica;

- relazione di verifica di assoggettabilità

VISTA l'istanza acquisita al Prot. ARTA n. 54114 del 20/11/2014 con la quale la Società CI.MA. s.r.l. comunicava di voler rinunciare all'ampliamento e chiedeva il rinnovo dell'autorizzazione 03/99-146 PA del 19/02/1999 per il completamento dei lavori già autorizzati.

VISTA la certificazione del Comune di Villafrati (PA) di avvenuta pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 20 D.L.vo 04/08, all'Albo Pretorio dello stesso Comune;

CONSTATATO il corretto avvio della procedura in argomento e verificato che non sono pervenute osservazioni in merito.

CONSIDERATO che la Ditta è titolare dell'Autorizzazione n. 03/99 – 146 PA del 19/02/1999, rilasciata dal Distretto Minerario di Palermo per l'esercizio della cava di calcare-marmo denominata "Stallone 1" sita in loc. Stallone del Comune di Villafrati. Detta autorizzazione è stata prorogata con provvedimento n. 05/14 – 146 P2PA fino al 18/11/2014 dal Distretto Minerario di Palermo. Inoltre la Ditta è titolare dell'autorizzazione n. 07/10 -146 M1PA del 26/03/2010, del Distretto Minerario di Palermo, relativa alla riduzione di superficie di pertinenza della cava di cui all'oggetto.

RILEVATO dall'esame degli elaborati progettuali e degli atti in possesso da questo ufficio che:

- L'area di cava dista circa 2 Km dall'abitato di Bolognetta. E' raggiungibile percorrendo, da Palermo, la SS a scorrimento veloce PA-AG fino a Bolognetta, quindi si percorre la SS n. 121 per circa un chilometro fino al Km 235,700 da cui si diparte la strada vicinale S. Anna che raggiunge la località in argomento dopo un percorso di circa 1 Km.
- L'area in questione è ubicata nella Tav. "VENTIMIGLIA DI SICILIA"- F° 259 IV N.O. dell'I.G.M. (scala 1: 25.000) e nella Carta regionale tecnica "GODRANO".
- Nel Piano Regolatore Generale del Comune di Villafrati, l'area in oggetto è destinata a "Zona E" Verde agricolo; non ricade nelle fasce di rispetto da boschi di cui all'art. 15 lettera e) della L.R.S. n. 78/76, inoltre è interessata dal vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923. Le opere, così, non configgono con quanto previsto dai principali strumenti pianificatori e programmatici, quali Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, il Piano Regionale Parchi e Riserve.
- I terreni in questione ricadono, catastalmente nel foglio di mappa n.2 partt. nn. 23 e 408 (ex part. 3) del N.C.T. del comune di Villafrati.
- L'area interessata ricade a cavallo delle tavolette topografiche I.G.M. alla scala 1:25.000, F° 258quadrante I orientamento N.E. denominata "Marineo" F° 259 quadrante IV orientamento N.O. e denominata "Ventimiglia di Sicilia", in corrispondenza del toponimo Casacchedda e dista circa 1 km a S.S.E. di Bolognetta.
- In occasione della redazione del progetto di rinnovo dell'autorizzazione la società ha proceduto ad un nuovo rilievo di campagna dal quale si evince che l'area di pertinenza precedentemente ritenuta pari a 17.160 mq. risulta essere di mq. 14.110.
- La superficie complessiva dell'area di cava, è di circa 28.461 mq, di cui 14.351 mq destinati alla coltivazione, e i restanti 14.110 mq destinati a pertinenze e a fasce di rispetto.

- Ai fini del calcolo del volume di giacimento da cavare sono stati calcolati il volume disponibile e quello residuo. Dalla loro differenza si è ricavato il volume di materiale utile ancora da estrarre pari a 99.988,30 mc.
- durante l'esecuzione dei lavori di coltivazione, si provvederà alla realizzazione delle strade di servizio che si renderanno man mano necessarie per raggiungere le varie quote dei cantieri di abbattimento da aprire nell'ambito dell'area di cava.
- L'accesso nell'area di cava avviene attraverso il percorso di una strada in terra battuta realizzata interamente nell'ambito delle particelle di proprietà.
- Parte dei terreni in disponibilità sono stati interessati, in passato non recente, da lavori di coltivazione che hanno dato luogo alla formazione di uno scavo a fronte unico con andamento ad anfiteatro, con altezza massima di 44 m circa nella parte centrale, prospiciente un piazzale di base delle dimensioni massime di 75 m circa per 45 m circa .
- All'interno dell'area di cava esiste una strada di accesso che raggiunge l'attuale piazzale di base del vecchio scavo descritto in precedenza.
- Per la prosecuzione dei lavori di coltivazione, dal piazzale è possibile realizzare una strada di servizio che permetterà lo sfruttamento del giacimento in modo razionale.
- La zona da coltivare è compresa tra le quote 658 m e 580 m, si prevede di abbassare il piazzale ottenuto a quest'ultima quota fino a quella di 568 m.
- Per la coltivazione della cava verrà adottato il metodo a fette orizzontali discendenti, realizzate mediante passate successive con mezzi meccanici (escavatore e pala meccanica cingolati), con sistemazione a gradini aventi, ciascuno, alzata massima di 14 m, inclinata di 70° sul P.O. e pedate finali minime di 4 m.
- I lavori di coltivazione interesseranno in parte tutte le particelle in disponibilità dai confini sarà lasciata una fascia di rispetto larga almeno 10m che, in alcuni punti potrebbe essere interessata da brevissimi tratti della strada di servizio, con particolare riferimento alle curve a gomito necessarie al suo completo sviluppo.
- Considerata la natura del materiale, l'abbattimento sarà effettuato, inizialmente, mediante l'uso di mezzi meccanici. Successivamente sarà valutata, se necessaria ed economica per la ditta esercente, l'opportunità di richiedere l'impiego di materie esplosive. Prevalentemente sarà impiegato un escavatore cingolato e una pala meccanica munita di benna caricatrice. Questa servirà, prevalentemente a dare regolarità alla pedata dei vari gradini, mentre l'escavatore, oltre a procedere all'escavazione del materiale, servirà per rettificare le fronti di abbattimento, regolandone l'inclinazione prevista dal progetto. Il materiale abbattuto sarà stoccato, tal quale, temporaneamente sul piazzale di base in attesa di essere commercializzato.

CONSIDERATO che gli elementi sostanziali relativi ai possibili impatti sull'ambiente possono essere così riassunti:

- a) non esistono nuclei abitativi a meno di 50 m dal luogo dove insiste la cava;
- b) il sito ricade nel Piano Regolatore Generale del Comune di Villafrati che annovera l'area in oggetto tra quelle dove è consentita l'attività estrattiva

- c) non esistono vincoli ai sensi della Legge n.431/85, della Legge n. 1089/39,
- d) non esistono vincoli ai sensi della legge .01.06.1939,n. 1089 e della legge 29.06.1939 n. 1497;
- e) non ricade nelle fasce di rispetto da boschi di cui all'art. 15 lettera e) della L.R.S. n. 78/76, e neanche all'interno dell'area tutelata da Natura 2000;
- f) mentre invece è interessata dal vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923;
- g) le opere non confliggono con quanto previsto dai principali strumenti pianificatori e programmatici, quali il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, il Piano Territoriale Provinciale, il Piano Regionale Parchi e Riserve, considerato che si trova all'interno di un grande bacino minerario in pieno sfruttamento.
- h) l'area suddetta è nella piena disponibilità della Ditta CI.MA. s.r.l.;
- i) l'area in esame si pone al di fuori di ogni fascia di rispetto da autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;
- j) l'inquinamento causato dall'attività estrattiva è dovuto ai rumori derivanti dai motori dei mezzi meccanici utilizzati e dai mezzi impiegati per i trasferimenti del materiale da trattare che, comunque, sono al disotto dei valori di rumorosità consentiti ed inoltre sono limitati alla fase di esercizio;
- k) l'emissione di polveri, limitata alla fase di esercizio, non arrecherà disturbo all'ambiente circostante e, comunque, sarà limitata mantenendo umidi le piste ed i fronti di cava e coprendo con opportuni teloni sia il materiale accantonato che quello da trasportare fuori cava;
- l) nella cava non si producono rifiuti e quelli provenienti dalla manutenzione dei mezzi meccanici (pale meccaniche) e degli autocarri, vengono conferiti alle stesse officine esterne che eseguono le riparazioni e provvedono a ritirare e conferire a ditte specializzate l'olio di ricambio e quant'altro;
- m) non si apporterà nessun cambiamento chimico - fisico del suolo in quanto non ci sarà nessuna trasformazione o lavorazione chimica del materiale calcareo estratto;
- n) il traffico derivante dall'attività in progetto, non creerà ricadute sul sistema viario perché fino ad oggi non si sono riscontrate problematiche in tal senso nonostante l'attività estrattiva nell'area abbia luogo da più decenni;
- o) l'affioramento oggetto della futura coltivazione in ampliamento non presenta forme di dissesto;
- p) non sono riscontrabili livelli acquiferi superficiali con cui possano interferire i lavori di scavo;
- q) il bacino imbrifero sui cui insiste il progetto rimarrà in sostanza inalterato;
- r) non presenta particolari caratteristiche vegetazionali e naturalistiche, se non in piccola parte;
- s) la componente vegetazionale ed anche quella faunistica non risulta di particolare pregio e, comunque, il disturbo arrecato a flora e fauna sono da considerarsi temporanei, in quanto riconducibili solamente al periodo di coltivazione;
- t) la porzione superficiale del giacimento sarà utilizzata nella fase di recupero ambientale per il ripristino dello strato pedologico;
- u) la flora presente nell'area di cava e nel paesaggio ad esso confinante è piuttosto ricca di specie sinantropiche;

- v) le aree destinate alla coltivazione e quelle immediatamente circostanti, si presentano prive di vegetazione o costituite da piccoli nuclei di vegetazione naturale di varia composizione floristica costituite da specie ruderali;
- w) la fauna non presenta delle relazioni dirette con il substrato calcareo che, quindi, non influenza la distribuzione e le abitudini degli animali.

VISTA la nota del Dirigente del Servizio 1 VIA-VAS, prot. n. 7049 del 13.02.2015;

VISTA la nota del Dirigente dell'U.O. S 1.4 prot. n. 11861 del 13.03.2015;

CONSIDERATE le caratteristiche e la localizzazione del progetto per la prosecuzione dell'esercizio della cava di calcare-marmo denominata "Stallone 1" sita in loc. Stallone del Comune di Villafrati;

CONSTATATO che il progetto non comporterà impatti significativi sull'ambiente circostante;

VISTO il rapporto istruttorio-parere ambientale prot. n° 3118 del 22.01.2015;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

RITENUTO di potere esprimere parere favorevole con prescrizioni;

### DECRETA

Art.1) Le premesse fanno parte del seguente decreto;

Art.2) La procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il progetto di rinnovo e completamento del piano di coltivazione della cava di calcare-marmo denominata "Stallone1" sita in loc. Stallone nel territorio del Comune di Villafrati (PA) – Proponente: Ditta C.I.M.A. s.r.l. con sede in Via Serradifalco, 123 PALERMO è dichiarato concluso con decisione positiva. Si concede, pertanto, una proroga del termine di coltivazione fino all'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione del settore, esclusivamente per il completamento del piano di coltivazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti, ecc.), potrà aver luogo esclusivamente solo in apposite aree impermeabilizzate e/o opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;
2. le opere di regimazione delle acque dovranno essere dimensionate secondo eventi meteorici di maggiore intensità con tempo di ritorno non inferiore a 20 anni;
3. l'efficienza e l'efficacia delle opere di regimazione delle acque dovranno essere garantite sia in fase di coltivazione che nella successiva fase di recupero ambientale;
4. il raccordo tra le opere di smaltimento delle acque superficiali e l'esistente reticolo idrografico dovrà essere realizzato per mezzo di opere ed accorgimenti tali da evitare qualsiasi fenomeno erosivo anche in occasione di eventi meteorici eccezionali;
5. durante i lavori di costruzione dei gradoni è consigliato dare una leggera pendenza a monte al fine di creare un canale naturale per il convogliamento delle acque meteoriche;

6. lungo la fascia di rispetto mantenuta a confine dei terreni di proprietà di terzi dovranno essere piantumati esemplari di piante autoctone;
7. sarà cura della Ditta adottare tutte le misure e le migliori tecniche nell'uso degli esplosivi;
8. ogni dodici mesi a decorrere dall'inizio dei lavori di coltivazione e fino al completamento delle opere di recupero ambientale, dovrà essere trasmessa a questo Assessorato ed al Comune di Villafrati (PA) una dettagliata relazione tecnica, corredata da elaborati plano-altimetrici e da adeguata esaustiva documentazione tecnico-fotografica illustrante sotto ogni aspetto lo stato di avanzamento delle opere, ivi compreso lo stato di sviluppo delle essenze vegetali.

Art.3) In conformità a quanto previsto dal comma 6, art.26 del D.lgs.152/06 e s.m.i., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art.4) Il proponente è onerato a comunicare l'inizio e la fine dei lavori al Corpo Regionale delle Foreste, ufficio competente per territorio, a cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Art.5) Ai sensi dell'art.29 comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n°639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.6) Ai sensi dell'art.29 comma 4 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.7) Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.

Art.8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.lgs.152/06 e s.m.i. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Art.9) il presente decreto sarà pubblicato, a cura dell'autorità competente, per estratto sulla GURS ed integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) ai sensi dell'art.20 comma 7 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio all'art.68 della L.r.12.8.2014 n°21.

Palermo, del 24/04/2015

L'Assessore  
(Dott. Maurizio Croce)